



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N. 58 DEL 22/05/2020

OGGETTO:

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19: RIAPERTURA TOTALE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO E MODIFICA PROVVISORIA DELLA LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI DI PIAZZA SAN LORENZO, VIA UMBERTO I E PIAZZA SCLOPIS. DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DICOMMERCIO SUL MERCATO.

IL SINDACO

Visti:

- La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie virali trasmissibili;
- il D.P.C.M del 26.04.2020 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.108 del 27.04.2020;
- il D.P.C.M. del 17.05.2020 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 126 del 17.05.2020;
- il D.P.G.R. n. 58 del 18/05/2020 che al Punto 17 stabilisce: «Fermo quanto già previsto dai provvedimenti statali e regionali in riferimento ai mercati alimentari, dal 20 maggio 2020 è consentita l'apertura, nei mercati, anche della componente non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma dd), del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)", contenuta nelle "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive"»;
- le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" allegate all'ordinanza regionale n. 58 del 18/05/2020, con particolare riferimento alla scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)";

Visto l'art. 3 del regolamento del mercato settimanale del sabato del Comune di Giaveno, ai sensi del quale l'Amministrazione comunale, in caso di eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza o sanità può temporaneamente sopprimere o spostare il mercato in altra sede;

Richiamata la D.G.R. 2 aprile 2001, n.32-2642 – capo II – che definisce, tra l'altro, i criteri per lo spostamento o le modifiche a carattere provvisorio dei mercati;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 41 del 03/04/2020 contenente misure di contenimento della diffusione del virus covid 19, con le quali è stata disposta, tra l'altro, la riapertura del mercato settimanale del sabato, limitatamente alle attività di vendita di generi

alimentari e prodotti agricoli, secondo la provvisoria ricollocazione dei posteggi individuata nello stesso provvedimento;

Dato atto che la riapertura delle attività di vendita di generi non alimentari sul mercato è soggetta al rispetto delle linee guida nazionali e regionali allegate al DPCM 17/5/2020 e al DPGR 58/2020;

Viste le planimetrie con la disposizione dei posteggi nel mercato, in seguito a confronto con la Polizia Locale e con gli Uffici competenti, è stata verificata la possibilità di consentire la riapertura del mercato settimanale del sabato a condizione di imporre alcune modifiche, misure, prescrizioni e procedure operative atte a garantire le necessarie misure di sicurezza di cui alle Linee guida sopra richiamate;

Verificato in particolare che non risulta idonea alle linee guida per la riapertura dei mercati la disposizione dei posteggi collocati in Piazza san Lorenzo lato torre campanaria, via Umberto I e Piazza Sclopis, luoghi del centro storico con viabilità ristretta in cui sono presenti numerose attività di commercio al dettaglio in sede fissa che, in aggiunta al mercato, aumenterebbe il rischio di assembramenti oltre a rendere difficile garantire il contingentamento e la vigilanza degli ingressi;

Dato atto che gli uffici comunali hanno effettuato le necessarie verifiche tecniche per individuare le soluzioni possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

Considerato che sono stati sentiti gli operatori del mercato ed è stata concordata una collocazione alternativa dei posteggi del centro storico il cui spostamento risulta necessario, localizzandoli temporaneamente in Piazza Maritano/vicolo Brodolini, Piazza San Lorenzo lato via Ospedale e via Maria Ausiliatrice;

Ritenuto di ripristinare la collocazione originaria dei posteggi sul mercato secondo le tipologie merceologiche previste, ricollocando negli spazi originari i banchi alimentari provvisoriamente spostati con la precedente ordinanza n. 41/2020 e spostando 19 banchi del centro storico in applicazione delle misure per lo svolgimento dei mercati e nel rispetto delle misure di prevenzione prescritte dalla normativa nazionale e regionale;

Ravvisati gli elementi di contingibilità ed urgenza, in applicazione dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, al fine di tutelare la salute pubblica in caso di emergenze sanitarie o di igiene;

REVOCA

Quanto disposto nel punto 1) della propria precedente ordinanza n. 41 del 03/04/2020

ORDINA

a partire da sabato 23 maggio 2020,

fino revoca e fatte salve ulteriori diverse disposizioni nazionali e regionali

- 1) La completa riapertura del mercato settimanale del sabato di Giaveno, secondo la collocazione regolamentare dei posteggi approvata con la D.C.C. n. 11 del 19/2/2004 e s.m.i., con le modifiche temporanee sotto riportate, dettate dalla necessità di una riorganizzazione degli spazi al fine di permettere il contingentamento degli accessi e il distanziamento interpersonale:
 - a. I banchi localizzati in Piazza Molines, Piazza Mautino, via Maria Ausiliatrice, Piazza San Lorenzo lato banca e lato ufficio turistico, piazza Sacro Cuore vengono utilizzati secondo le planimetrie originarie e le concessioni di posteggio;

- b. I banchi alimentari di Viale Regina Elena, controviale, si collocano nella sede originaria, con la seguente temporanea modifica:
- I. compattamento della linea dei posteggi da 1RE a 10RE utilizzando a scalare i posteggi vacanti 1RE e 5RE, distribuiti dall'intersezione con vicolo Brodolini fino alla fermata del bus;
 - II. occupazione dell'area di parcheggio sulla carreggiata del Viale Regina Elena da riservare allo stazionamento dei furgoni degli imprenditori agricoli anche sui posteggi sperimentali (primo tratto della via fino all'intersezione con vicolo Brodolini) e per l'accesso della clientela diretta ai banchi alimentari (dall'intersezione vicolo Brodolini fino alla fermata GTT);
- c. i titolari dei banchi alimentari attrezzati e imprenditori agricoli localizzati nella parte centrale di Piazza Maritano occupano i posteggi assegnati in concessione;
- d. lo spostamento di 19 banchi originariamente collocati in Piazza San Lorenzo lato torre campanaria, via Umberto I e Piazza Sclopis che vengono ricollocati in Piazza S. Lorenzo, via Maria Ausiliatrice, vicolo Brodolini e Piazza Maritano lato viabilità esterna di collegamento tra via Pio Rolla e via San Michele, come da planimetria predisposta dall'ufficio tecnico comunale secondo la collocazione concordata con i titolari delle concessioni di posteggio, come da prospetto:

nome titolare	Posteggio originario	Posteggio riassegnato
CANCEMI Luciana	01 UM	7CO (piazza S. Lorenzo)
TROVATO Manuela	02UM	5 (nuova)piazza Maritano
OGGERO Marisa	03UM	10 (nuova Piazza Maritano)
PATELLA Ivan	04UM	1 (vicolo Brodolini)
SPINELLI Bruno	05UM	21 (nuova Piazza Maritano)
MORABITO Maria Rosa	06UM	14 (nuova Piazza Maritano)
CONTE Assunta	07UM	3 (vicolo Brodolini)
EL BARIKU Salah	08UM	9 (nuova Piazza Maritano)
D'ALIA Giovanni	09UM	13 (nuova Piazza Maritano)
GALLI Umberto	10UM	6 (nuova Piazza Maritano)
GARBERO Tiziana	11UM	2 (vicolo Brodolini)
AUDISIO Armando	12UM	4 (vicolo Brodolini)
SAVASTA Armando	14UM	16 (nuova piazza Maritano)
FACIANO Francesco	15UM	18 (nuova Piazza Maritano)
NIGRO Silvana	16UM	15 (nuova Piazza Maritano)
BUTTAFUOCO Giuseppina	17Um	17 (nuova Piazza Maritano)
WU Jianxi	01PS	2MA (via Maria Ausiliatrice)
HAMARI Mohamed	02PS	19 (nuova Piazza Maritano)
MARRA Fabrizio	03PS	7 (nuova Piazza Maritano)

- 2) La prosecuzione della sospensione delle operazioni di assegnazione in spunta agli operatori non concessionari di posteggio, stante l'impossibilità di garantire spazi idonei e la limitata disponibilità di personale della Polizia Locale;
- 3) L'osservanza delle seguenti misure, prescrizioni e modalità operative a carico degli operatori del mercato, al fine di garantire condizioni di sicurezza che tutelino la salute dell'intera collettività (titolari, collaboratori, lavoratori, consumatori, personale addetto ai controlli:

- a. L'attività di vendita dovrà rispettare tutte le misure prescritte nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive nonché delle norme igienico sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme contributive e fiscali.
- b. I titolari dei posteggi sono tenuti a rendere inaccessibili al pubblico gli spazi liberi tra un banco e l'altro, così da evitare assembramenti in spazi estremamente ristretti;
- c. Sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro, ogni operatore è responsabile della verifica del rispetto della distanza di sicurezza;
- d. Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- e. Obbligo dell'uso costante della mascherina e dei guanti;
- f. Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- g. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- h. Fornitura obbligatoria di guanti "usa e getta" alla clientela nelle attività di acquisto di abbigliamento e alimenti e bevande o, in assenza, imposizione del divieto assoluto di toccare la merce;
- i. L'accesso alle aree mercatali deve essere delimitato da varchi sorvegliati per l'entrata e l'uscita della clientela presidiati dalla Polizia Locale o da personale incaricato dal comune, fatte salve le aree di ridotte dimensioni in Piazza san Lorenzo lato via Ospedale e lato ufficio turistico, e piazza Sacro Cuore che per il numero di posteggi non richiedono un particolare contingentamento.

AVVERTE

- Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si rinvia alla normativa statale emanata in materia, al DPCM del 17/05/2020 e al D.P.G.R. n. 58 del 18/05/2020 della Regione Piemonte.
- Con specifico riferimento al regime sanzionatorio si applicano, ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 del Decreto Legge n.33 del 16/5/2020, le sanzioni previste dall'art. 4, del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, con le modalità indicate nel Decreto Legge e conformemente a quanto sancito dall'art. 3 del suddetto Decreto. Nel caso in cui la violazione sia commessa nell'esercizio d'impresa si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o attività da 5 gg a 30 gg.

La presente ordinanza ha validità dalla data odierna e fino a revoca.

Contro al presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica;

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato, ai sensi dell'art. 650 del C.P.

DEMANDA

Alla Polizia Locale in raccordo con l'Ufficio Attività Produttive l'adozione di ogni atto gestionale necessario all'attuazione della presente ordinanza;

Alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza, trasmessa in copia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale.

IL SINDACO
GIACONE CARLO